

VERBALE n. 13 della Commissione appositamente nominata per l'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale di Area B - Posizione Economica B1 - a tempo indeterminato - full-time - profilo professionale addetto alla Segreteria

Esame istanza della candidata Leonardis e reclamo della candidata Colasante

La Commissione Giudicatrice del concorso composta da Sabatini avv. Franco, Cerceo avv. Giulio, Ciavattella Prof.ssa Anastasia, Di Clerico dott. Luca si riunisce al completo il giorno 05 luglio 2016 alle ore 15:00 presso lo studio dell'avvocato Sabatini Franco in via Orazio n. 123 per provvedere sulla istanza della candidata Leonardis Fabiana e sul reclamo della candidata Colasante Silvia pervenute alla Segreteria dell'Ordine con mail rispettivamente del 24/6 e del 27/2016.

Stante l'assenza del dott. Miceli Francesco assume le funzioni di segretario l'avv. Roberta Del Sordo.

Con la propria istanza la candidata Leonardis Fabiana adduce, essendo la prova orale del concorso *de quo* fissata per il giorno 15 luglio p.v. ore 18:00, di essere impegnata nei giorni dal 13 al 18 luglio p.v. in altre prove concorsuali; chiede, pertanto, di "*anticipare o posticipare l'esame orale ad un giorni che non coincida con quelli dal 15 al 18 luglio p.v.*".

La Commissione rileva preliminarmente come la volontà manifestata dalla candidata nella istanza in parola presente un oggettivo margine di ambiguità: non è chiaro, infatti, se ella intende chiedere, rispetto al periodo dal 13 al 18 luglio, l'anticipazione ovvero la posticipazione della prova orale di tutti i concorrenti ovvero della propria mediante la istituzione di una sessione speciale *ad hoc*.

In entrambi i casi l'istanza non può essere accolta.

Nel primo caso perché la fissazione della data della prova orale è stata deliberata dalla Commissione e già comunicata, con il rispetto del preavviso di venti giorni, a tutti i candidati.

Nel secondo caso perché la deroga *ad personam* rispetto alla regola che impone il contemporaneo svolgimento della prova concorsuale - e, peraltro, per soddisfare l'interesse di mero fatto di un singolo candidato - si pone in antitesi con il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità cui è puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti.

Per le suesposte ragioni la Commissione delibera di respingere l'istanza della candidata Leonardis Fabiana.

La Commissione quindi passa ad esaminare il reclamo con il quale la candidata Silvia Colasante lamenta la mancata valutazione dei seguenti titoli:

-diploma di specializzazione per le professioni legali conseguito presso l'Università LUISS di Roma comprendente l'espletamento di un tirocinio della durata di 6 mesi presso la Corte di Appello di Roma;

-tirocinio proseguito ex D.L. 79/13 e terminato a fine gennaio 2016;

-pratica forense presso lo Studio Martone&Martone e presso l'Avvocatura dello Stato funzionale al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, ottenuta il 2/2/2013 presso la Corte di Appello di Roma;

-Master inter universitario di II Livello in collaborazione tra le Università La Sapienza e LUISS di Roma con uno stage presso la Direzione Legale di Consip s.p.a..

In relazione al suddetto reclamo la Commissione osserva quanto segue.

L'art. 3 del Bando di Concorso ammette a valutazione i seguenti titoli:

a)il diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) e/o magistrale e triennale;

b)il servizio prestato alle dipendenze di Enti pubblici e aziende private, compresi studi professionali con inquadramento e profilo equivalenti o superiori a quelli di cui all'art. 1, lett. 1) del bando, sempre nell'ambito di mansioni afferenti all'attività di segreteria.

La lettera a) dell'art. 3 circoscrive la valutazione dei titoli di studio alle varie tipologie di diploma di laurea in esso menzionati.

Non sono pertanto valutabili né il diploma di scuola di specializzazione, né il Master inter universitario di II livello, né l'abilitazione all'esercizio della professione sui quali la candidata Colasante richiama l'attenzione della Commissione.

La lettera b) dell'art.3, poi, nel parlare di "*servizio prestata alle dipendenze di Enti pubblici e aziende private*" indica come valutabili soltanto prestazioni lavorative svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni afferenti l'attività di segreteria.

Non sono pertanto valutabili né i tirocini, né gli stage, né lo svolgimento della pratica forense.

In tutte codeste fattispecie, infatti, esula la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o privati.

Per tali ragioni la Commissione delibera di respingere il reclamo della candidata Colasante Silvia.

Alla 19:00 la commissione dichiara chiusa la seduta.

La Commissione

Franco Fabiani

Giulio

Miceli

Luca Di Caro

Fabrizio Pericoli